

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 530

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 4 ottobre 1963

Modifica alla legge 25 aprile 1957, n. 313, recante provvidenze a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta, che sottopongo al vostro esame, fu già presentata nella passata legislatura (stampato n. 3530) ma non giunse a conclusione per il sopraggiunto scioglimento delle Camere.

Essa è diretta a sanare la situazione venutasi a creare in seguito all'applicazione della legge 25 aprile 1957, n. 313, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio stesso anno.

Detta legge, invocata da migliaia di militari dell'Arma dei carabinieri, trattenuti o richiamati per esigenze belliche e di ordine pubblico, doveva, secondo il concetto originario dei proponenti, sancire il riconoscimento più ampio dei servizi prestati dalla benemerita categoria per la concessione della pensione a giusto compenso della lunga interruzione della attività professionale nella vita civile e delle gravi difficoltà incontrate per la ripresa di detta attività.

Il provvedimento legislativo fu invece limitato nel tempo, cosicchè ben pochi ne beneficiarono.

Con la legge 25 aprile 1957, n. 313, fu infatti stabilito:

Art. 1. — « È riconosciuto utile ai fini della pensione il servizio militare comunque prestato dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri:

a) richiamati o trattenuti precedentemente alla data del 1° luglio 1940 che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovavano in tale posizione alla data di entrata in vigore della legge 29 marzo 1951, n. 210, e furono successivamente congedati in

applicazione all'articolo 5 della legge stessa, senza aver raggiunto diritto a pensione;

b) richiamati o trattenuti durante la guerra 1940-1945 o successivamente per esigenze di ordine pubblico, che dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1951, abbiano prestato al meno 7 anni di servizio, anche in più periodi ».

Art. 2. — « Ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera a) dell'articolo precedente che, anche computando il servizio ai sensi dell'articolo stesso, non raggiungono il diritto a trattamento di quiescenza è concessa la pensione considerando come se avessero compiuti 20 anni di servizio effettivo.

Eguale trattamento è concesso ai sottufficiali e militari di truppa di cui alla lettera b) dell'articolo precedente che contino complessivamente 12 o più anni di servizio effettivo ».

Art. 3. — « Nei confronti del personale indicato negli articoli precedenti non si effettua il recupero dell'indennità per una volta tanto eventualmente percepita ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 1113 ».

Art. 4. — « Gli effetti economici derivanti dall'attuazione della presente legge decorrono dalla data del 1° gennaio 1957 ».

Sono rimasti così esclusi:

a) coloro i quali, pur non raggiungendo i 12 anni di servizio nel periodo di tempo fissato, hanno al loro attivo compagne di guerra;

b) i militari sbandatisi nel periodo fra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945, a causa degli eventi bellici, per non collaborare col nemico;

c) quelli che, pur non contando 7 anni di servizio prestato nel periodo compreso fra il 10 giugno 1940 ed il 15 aprile 1951, hanno peraltro superato i complessivi 12 anni di servizio richiesti.

Viene così a verificarsi che un sottufficiale o militare di truppa con 12 anni di servizio prestato in reparti territoriali senza aver partecipato alla guerra, beneficia della pensione, mentre altro con 10 anni di servizio e 4 anni di campagne di guerra, ne rimane escluso.

Tale esclusione, che ha provocato le generali proteste degli interessati, è contraria ad ogni principio finora seguito dalla legge generale, che riconosce ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche e private le campagne di guerra ai fini della pensione.

Anche il periodo di sbandamento o di congedo trascorso per sottrarsi alla collaborazione dopo l'8 settembre 1943 deve essere considerato utile per quei militari, i quali, si presentarono in tempo ai comandi, furono riassunti in servizio, sottoposti ad inchiesta e discriminati senza provvedimenti.

Infine non si può negare la pensione ai militari che, richiamati o trattenuti nel periodo dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945, contino al loro attivo complessivamente almeno 12 anni di servizio, computando anche quello da essi prestato prima del 10 giugno 1940.

Numerosi sono poi i militari di truppa, i quali, richiamati nel 1935 per la guerra in Africa Orientale italiana e congedati nel 1938, richiamati ancora nel 1939 e congedati infine nel 1945, dopo aver partecipato a due guerre pur contando ben 14 anni di servizio, non hanno diritto a pensione in base alle norme vigenti; e non possono neppure beneficiare dalla ultima legge (27 giugno 1961, n. 550) la quale all'articolo 4 richiede un minimo di 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio, espletato anche in più riprese, per conseguire la pensione.

Si impone perciò un provvedimento riparatore; ed è quello appunto che io propongo e che confido otterrà l'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 aprile 1957, n. 313, sono applicabili pure ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri i quali, richiamati o trattenuti, anche in più periodi, anteriormente al 10 giugno 1940 e rimasti in tale posizione fino al 25 aprile 1945, contino complessivamente almeno 12 anni di servizio utile ai fini della pensione, computando, oltre al servizio effettivamente prestato, anche le campagne di guerra.

Si considera servizio effettivamente prestato anche il tempo durante il quale detti militari vennero a trovarsi sbandati a causa degli eventi bellici dopo l'8 settembre 1943, sempre che siano stati discriminati senza provvedimenti a norma delle relative disposizioni.

ART. 2.

Alla copertura della spesa si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.